

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2018, n. 24

“Interventi per la promozione del turismo culturale sul territorio regionale in occasione dell’evento ‘Matera capitale europea della cultura 2019’”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Puglia, in occasione della celebrazione di Matera capitale europea della cultura 2019, promuove una azione organica di interventi volti a favorire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico, architettonico, archeologico e culturale regionale da parte dei flussi del turismo culturale.
2. l’azione è motivata dalla rilevante incidenza che l’evento assume anche per il territorio pugliese, sia per la prossimità geografica che per i fortissimi legami culturali e territoriali storicamente attestati con Matera, facente parte della provincia pugliese di Terra d’Otranto dall’età normanna sino all’anno 1663.

Art. 2

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi previsti mirano alla qualificazione di beni immobili di interesse storico e artistico, nonché alla realizzazione di iniziative e strutture per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, da ricomprendere in un itinerario interregionale del turismo culturale includente la Città di Matera. Saranno privilegiati gli interventi che evidenzieranno adeguate motivazioni culturali e storiche, nonché una forte simbiosi tra le diverse caratteristiche del paesaggio culturale della Regione Puglia.
2. La Regione sostiene i progetti per il miglioramento della fruizione e dell’accessibilità del patrimonio culturale da parte dei cittadini e dei flussi del turismo culturale attraverso:
 - a) azione 1 - interventi di recupero, restauro e allestimento dei beni mobili e immobili di interesse storico, artistico e di valore religioso nella piena disponibilità di enti pubblici ed ecclesiastici;
 - b) azione 2 - approfondimenti di studio (convegni, atti, monografie);
 - c) azione 3 - organizzazione e diffusione delle conoscenze (musealizzazione, carte dei beni culturali, gis, musei digitali), miranti alla valorizzazione di itinerari e percorsi tematici culturali, storici, religiosi e naturalistici del territorio regionale;
 - d) azione 4 - didattica dei beni culturali, destinata sia a flussi turistici che ai diversi gradi di scuola del territorio regionale;
 - e) azione 5 - promozione culturale e turistica della Regione Puglia al fine di potenziare e diffonderne l’immagine presso i flussi turistici italiani e stranieri, favorendo l’accesso di visitatori sul territorio regionale.

3. Gli interventi della azione 5 potranno riguardare anche iniziative e manifestazioni di notevole rilevanza che sottolineino le caratteristiche e le peculiarità culturali del territorio regionale. Gli interventi per la promozione del turismo culturale possono essere realizzati anche attraverso l'affidamento diretto ad agenzie e fondazioni partecipate dalla Regione stessa.

Art. 3

Soggetti destinatari dei contributi

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'articolo 2, comma 2, sono concessi contributi a favore di:
 - a) azione 1 - comuni, province, comunità montane e altri enti pubblici, Polo museale della Puglia, sistemi ambientali e culturali di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 19 aprile 2011, n. 738, enti ecclesiastici che siano proprietari dei beni mobili e immobili; in caso di interventi di recupero, restauro a allestimento su beni immobili di proprietà privata, il contributo verrà assegnato a enti pubblici e sistemi ambientali e culturali che abbiano acquisito la piena disponibilità del bene immobile oggetto di intervento per un periodo di tempo non inferiore a venti anni;
 - b) azioni 2, 3, 4 - enti pubblici, sistemi ambientali e culturali, istituzioni scolastiche; associazioni senza scopo di lucro;
 - c) azione 5 - enti pubblici, sistemi ambientali e culturali, istituzioni scolastiche; associazioni senza scopo di lucro; Agenzia regionale per il turismo Puglia promozione; fondazioni partecipate dalla Regione.
2. Ai soggetti indicati al comma 1, sono concessi contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 4

Modalità per l'accesso ai contributi

1. Per le annualità 2018, 2019, 2020, entro il 31 dicembre di ogni anno la struttura competente approva un avviso pubblico che riporta:
 - a) la disponibilità finanziaria per ogni singola azione;
 - b) le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi;
 - c) le modalità di concessione e di erogazione dei contributi;
 - d) i criteri di valutazione dei progetti;
 - e) la documentazione da allegare alla domanda.
2. Con successivo atto, la struttura competente approva la graduatoria per ogni azione e determina per ogni progetto l'importo dell'intervento regionale sulla base dei preventivi proposti e delle disponibilità di bilancio.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni, la Regione Puglia assicura il coordinamento tra tutte le linee di attività e le rispettive fonti di finanziamento a scopo ricognitivo di seguito elencate:

- a) Fesr-Fse - Programma operativo regionale Puglia 2014-2020 con riferimento alle risorse assegnate alle azioni di cui all'Obiettivo tematico VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali";
- b) Fesr - Programma sviluppo rurale Puglia con riferimento alle risorse assegnate alle azioni per il "Sostegno allo sviluppo locale";
- c) Patto per il Sud: delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26, avente a oggetto "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2016;
- d) le risorse da bilancio regionale di cui al comma 2;
- e) ulteriori risorse statali e regionali con destinazione coerente rispetto alle misure di cui alla presente legge.

2. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, sono altresì stanziati in termini di competenza euro 400 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, nell'ambito degli stanziamenti della missione 5, programma 1, titolo 1, per il finanziamento delle azioni 2, 3 e 4 ed euro 100 mila nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per il finanziamento dell'azione 5, con corrispondente riduzione dello stanziamento in termini di competenza della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO